

RIZZATO DAINESE

ECONOMIA DIRITTO FINANZA LAVORO



LEGGE DI BILANCIO 2019
novità di interesse
per il settore odontoiatrico

Evento organizzato da ANDI Sezione di Padova - 28.01.2019
relatore: dott.ssa Barbara Rizzato

2



NORMATIVA

- DL 119/2018 convertito in legge il 17.12.2018
- Legge 145/2018 del 30.12.2018





NUOVI TEMI DI INTERESSE

- La fatturazione elettronica tra privati
- Il nuovo regime fiscale forfettario
- Ipotesi di flat tax per il 2020
- La detassazione degli utili reinvestiti dalle imprese
- Il “nuovo” iper-ammortamento
- Estese alle società le regole sulla pubblicità sanitaria
- La pace fiscale





VECCHI TEMI DI INTERESSE

- Il versamento all'ENPAM da parte delle società odontoiatriche
- La tassazione degli utili delle società di capitali distribuiti dal 2018
- Gli ISA





LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

Il 2019 vede l'esordio della fatturazione elettronica tra privati.
Chi resta escluso?

- Minimi e forfettari – a regime
- Soggetti tenuti alla trasmissione dei dati al Sistema TS per le sole prestazioni (anche solo potenzialmente) oggetto di trasmissione – per il 2019
- Fatture a soggetti esteri





LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

L'esclusione dalla fatturazione elettronica delle prestazioni oggetto di trasmissione al Sistema TS deve intendersi come un **divieto** di ricorrere alla fatturazione elettronica, anche nel caso in cui il paziente abbia manifestato l'opposizione alla trasmissione dei propri dati





LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

- Quanto alle fatture a soggetti esteri, la fattura elettronica – pur non obbligatoria – consente di evitare l’esterometro (almeno con riguardo alle operazioni attive)
- In tal caso il campo “Codice Destinatario” va compilato con il codice convenzionale “XXXXXXX”





LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

- Restano elettroniche tutte le altre fatture (es. fatture a soggetti diversi dai pazienti per collaborazioni, docenze, direzione sanitaria, ecc...).
- Restano elettroniche le fatture alla PA.
- Resta elettronica la gestione del ciclo passivo (la ricezione delle fatture di acquisto).





LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

Come procedere per l'emissione di fatture elettroniche?

- in sede di emissione di una fattura elettronica va indicato il codice destinatario o la pec se comunicati dal cliente. Nel caso in cui il cliente non abbia comunicato nessun dato (qualunque sia il cliente, quindi sia che si tratti di operatore economico, operatore economico in regime dei minimi o forfettario, privato cittadino, ente non commerciale) va inserito nel campo "codice destinatario" il codice 0000000





LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

- hanno diritto di avere copia cartacea della fattura elettronica (la cosiddetta “copia di cortesia”):
 - ✓ i privati cittadini => dal 2020 i pazienti
 - ✓ gli enti non commerciali
 - ✓ i contribuenti in regimi agevolati (minimi/forfettari) se ne fanno richiesta
- non è richiesta la firma digitale (diversamente dalle fatture alle PA)
- la numerazione è autonoma rispetto alle fatture cartacee (es. 1/E, 2/E, ecc...)





LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

Tempi di emissione della fattura elettronica:

- La stessa va emessa entro 10 giorni dall'effettuazione dell'operazione (=incasso del compenso)
- Nel caso di fattura emessa in un giorno diverso dalla data di incasso, quest'ultima va indicata in fattura
- La fattura va trasmessa allo SDI entro la mezzanotte del giorno di emissione
- La fattura non trasmessa allo SDI si considera omessa





LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

Controllo degli esiti:

- Ricevuta di consegna => tutto ok
- Ricevuta di scarto => la fattura non ha superato i controlli dello SDI, presenta quindi degli errori intrinseci che vanno corretti. In tal caso la fattura va modificata e ritrasmessa allo SDI entro 5 giorni dallo scarto.
- Ricevuta di impossibilità di recapito => in caso di impossibilità per lo SDI di recapitare la fattura, pur essendo quella trasmessa perfettamente valida ai fini fiscali, è onere di chi ha emesso la fattura, comunicare al cliente l'impossibilità di recapito. Il cliente potrà acquisire la fattura nell'apposita sezione del portale Fatture e Corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate.





LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

Fatture errate

- Le fatture elettroniche trasmesse allo SDI non possono più essere modificate/annullate. Il destinatario non può rifiutare una fattura errata (per importi, intestazione, diversi accordi su scontistica, ecc...).
- L'annullamento o la correzione della fattura elettronica errata avverrà quindi mediante l'emissione di una nota di accredito elettronica a storno della fattura errata e l'eventuale emissione di una nuova fattura.
- Dal punto di vista operativo si suggerisce pertanto di visionare sempre la fattura analogica prima di effettuare l'invio allo SDI in modo da verificarne la correttezza, ove possibile, anche insieme al cliente.





LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

Moratoria delle sanzioni:

- IL DL 119/2018 ha stabilito che, in fase di prima applicazione della normativa, l'emissione in ritardo delle fatture non sarà soggetta a sanzioni a condizione che l'emissione avvenga entro il termine di liquidazione dell'IVA di periodo.
- La disapplicazione delle sanzioni è prevista fino al 30/6/2019 per i contribuenti trimestrali e fino al 30/9/2019 per i contribuenti mensili.





LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

Versamento imposta di bollo virtuale:

- Va effettuato con cadenza trimestrale
- In modo cumulativo con mod. F24
- Sulla scorta dei dati messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate

- Tutto invariato (nel 2019) per le fatture cartacee ai pazienti





LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

Come procedere per la ricezione di fatture elettroniche?

- comunicando il proprio indirizzo telematico (codice destinatario o pec) o accedendo al servizio di acquisizione e consultazione dati dell'Agenzia delle Entrate
- il codice destinatario è un codice alfanumerico di 7 caratteri generalmente messo a disposizione dall'intermediario





LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

- è possibile registrare (anche tramite un intermediario) il proprio codice destinatario (o la propria pec) sul portale Fatture e Corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate
- tale registrazione rende superflua la comunicazione ai propri fornitori del codice destinatario o della pec in quanto tutte le fatture verranno comunque recapitate all'indirizzo telematico registrato





LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

Attenzione:

- le fatture di acquisto assumono piena valenza fiscale solo quando ricevute nel formato XML, la copia cartacea di cortesia non costituisce titolo per la detrazione non avendo ancora superato i controlli da parte dello SDI





IL “NUOVO” REGIME FORFETTARIO

Introdotte modifiche sostanziali ai requisiti di accesso e alle cause di esclusione:

- Persone fisiche residenti in Italia con compensi fino a 65.000€
- Che non partecipino a studi associati o società di persone
- Che non controllino direttamente o indirettamente srl che svolgano attività direttamente o indirettamente collegate a quella svolta dal contribuente
- Che non abbiano in corso o non abbiano avuto nei due periodi d'imposta precedenti rapporti di lavoro con datori di lavoro ai quali si intendano fatturare prestazioni in regime agevolato (se prevalenti rispetto ad altre prestazioni fatturate)





IL “NUOVO” REGIME FORFETTARIO

Nessuna modifica sostanziale alle caratteristiche del regime fiscale e alle regole per la determinazione del reddito:

- Compensi incassati X 78% = reddito lordo
- Reddito lordo – contributi previdenziali = reddito netto
- Reddito netto X 15% = imposta sostitutiva

- NB: l’aliquota è ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività





IL “NUOVO” REGIME FORFETTARIO

- Esclusione generalizzata da iva
- No ritenuta sui compensi
- No fatturazione elettronica (quanto meno per il ciclo attivo)
- Semplificazioni contabili
- No ISA
- No adempimenti quale sostituto d'imposta





IL “NUOVO” REGIME FORFETTARIO

! Attenzione alla scelta per il 2019

⇒ Vincolo triennale in caso di scelta per il regime di tassazione ordinaria (non viceversa)

... pur in attesa di chiarimenti da Telefisco ...





IPOSTESI DI FLAT TAX PER IL 2020

Nuovo regime di tassazione rivolto alle persone fisiche che incassino ricavi/compensi compresi tra 65.001€ e 100.000€

- Stesse cause di esclusione del regime forfettario
- Tassazione con imposta sostitutiva del 20% sul reddito determinato nei modi ordinari
- Esclusione da iva e da ritenuta





LA DETASSAZIONE DEGLI UTILI REINVESTITI DALLE IMPRESE

Dal 2019 sono assoggettati all'IRES al 15% gli utili 2018 accantonati a riserva e destinati a:

investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi

+

costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato / indeterminato





LA DETASSAZIONE DEGLI UTILI REINVESTITI DALLE IMPRESE

Per investimento si intende:

- la realizzazione in Italia di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali materiali nuovi, anche mediante contratti di leasing, destinati a strutture situate in Italia. Sono esclusi gli investimenti in immobili e in veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti.





LA DETASSAZIONE DEGLI UTILI REINVESTITI DALLE IMPRESE

- Il costo del personale dipendente rileva in ciascun periodo d'imposta, a condizione che si verifichi l'incremento della media dei lavoratori dipendenti impiegati rispetto al numero dei lavoratori dipendenti assunti al 30.09.2018
- Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dall'1.10.2018, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale
- I datori di lavoro possono fruire dell'aliquota ridotta solo se rispettano le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e delle norme in materia di salute / sicurezza dei lavoratori





LA DETASSAZIONE DEGLI UTILI REINVESTITI DALLE IMPRESE

- Le nuove disposizioni sono applicabili anche da parte degli imprenditori individuali e delle snc / sas in contabilità ordinaria
- Per i soggetti in contabilità semplificata le disposizioni si applicano se sono integrate le scritture contabili previste dall'art. 2217, comma 2, C.c. con apposito prospetto da cui dovranno risultare la destinazione a riserva dell'utile d'esercizio e le vicende della riserva
- L'IRPEF è determinata applicando alla quota parte del reddito complessivo attribuibile al reddito d'impresa le aliquote ridotte di 9 punti percentuali a partire da quella più elevata





IL “NUOVO” IPER-AMMORTAMENTO

Cambia solo la misura, invariate le altre regole:

- Investimenti in beni nuovi (delle imprese) finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica / digitale secondo il modello “Industria 4.0”, ricompresi nella Tabella A, Finanziaria 2017, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione
- Per gli investimenti fino a € 2,5 milioni la maggiorazione è applicabile nella misura del 170% (in precedenza 150%)





LA PUBBLICITA' SANITARIA

- Non solo gli iscritti all'Ordine dei medici e degli odontoiatri, ma tutte le strutture sanitarie private in qualsiasi forma costituite, sono tenute al rispetto delle disposizioni di cui alla Legge Bersani sulla pubblicità sanitaria informativa
- E' vietata la pubblicità commerciale
- I direttori sanitari devono essere iscritti all'Ordine provinciale facente capo alla struttura che dirigono





IN TEMA DI DIREZIONE SANITARIA

La legge 124/2017 ha stabilito che:

- Le strutture odontoiatriche devono avere un direttore sanitario iscritto nella sezione odontoiatri dell'Albo
- Nessun professionista può ricoprire la carica di direttore sanitario per più di una struttura
- Pena la sospensione dell'attività della struttura





LA PACE FISCALE

- Definizione liti pendenti alla data del 24.10.2018
- Definizione PVC e inviti già notificati al 24.10.2018
- Sanatoria irregolarità formali (che non abbiano inciso nella determinazione delle imposte) - 200€ x anno d'imposta
- Stralcio delle cartelle (affidate al concessionario entro il 31.12.2017 per i soggetti con ISEE < 20.000€)
- Rottamazione ter delle cartelle (affidate al concessionario entro il 31.12.2017)





IL CONTRIBUTO ENPAM DELLE SOCIETA' ODONTOIATRICHE

- Entro il 30 settembre 2019 va versato alla quota B dell'ENPAM un contributo pari allo 0,5% del fatturato 2018
- L'obbligo è stato introdotto dalla Legge di Bilancio del 2018
- Il contributo è dovuto dalle società operanti nel settore odontoiatrico (fatta eccezione per le STP e gli studi associati, già soggetti alla contribuzione)





IL CONTRIBUTO ENPAM DELLE SOCIETA' ODONTOIATRICHE

Secondo le indicazioni pervenute dall'ENPAM:

- Il contributo va calcolato sul fatturato tipico della professione odontoiatrica (vanno quindi escluse le prestazioni rese da igienisti dentali o altri professionisti) => si fa riferimento alle prestazioni di cui all'art. 2 della legge 409/85
- Non c'è facoltà di rivalsa nei confronti degli odontoiatri che hanno reso le suddette prestazioni





REDDITI DI CAPITALE LA TASSAZIONE DEGLI UTILI

- La legge di Bilancio 2018 ha modificato il regime di tassazione degli utili delle società di capitali distribuiti ai soci persone fisiche dal 2018
- Gli stessi sono assoggettati ad una ritenuta a titolo d'imposta del 26% (senza più distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate)
- E' possibile tassare con le vecchie regole gli utili maturati fino al 31.12.2017 se distribuiti (deliberati) entro il 31.12.2022





REDDITI DI CAPITALE LA TASSAZIONE DELLE PLUSVALENZE

- La legge di Bilancio 2018 ha modificato il regime di tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni effettuate a decorrere dal 2019
- Tali plusvalenze sono parimenti assoggettate ad una ritenuta a titolo d'imposta del 26% (senza più distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate)





ISA – INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITA' FISCALE

- Cosa sono gli ISA?
- rappresentano la sintesi di indicatori elementari finalizzati a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale / professionale
- esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto al contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo l'accesso al regime premiale





ISA – INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITA' FISCALE

Differenze con gli Studi di Settore?

- AK21U 86.23.00 Attività degli studi odontoiatrici
- Stesse cause di esclusione (inizio/cessazione attività, minimi e forfettari, ecc...)
- Possibilità di adeguamento in dichiarazione
- Approvati con DM entro il 31.12 dell'anno di riferimento ... ma software per il calcolo non ancora disponibile





ISA – INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITA' FISCALE

A seconda del livello di affidabilità fiscale, sono riconosciuti i seguenti benefici “premiali”:

- esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione o il rimborso di crediti d'imposta
- esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative e delle società “in perdita sistematica”;
- esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
- anticipazione di almeno 1 anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento;
- esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo ex art. 38, DPR 600/73, purché il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato.





RIZZATO-DAINESE
ECONOMIA DIRITTO FINANZA LAVORO

RIZZATO-DAINESE
ECONOMIA DIRITTO FINANZA LAVORO

Via Altinate, 72
35121 Padova

T. 049 876 4168
F. 049 877 6323

info@rizzatodainese.it
www.rizzatodainese.it



40